

SENT. 18385  
Cov. 127573



**TRIBUNALE DI ROMA SEZ.LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL GIUDICE**

dr.ssa Anna Baroncini in data 19.11.2010 ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 35256/09 R.G. cont. vertente

**TRA**

**DI MARZIO VALERIO** elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n.123, presso lo studio degli avv. B. Spinosa e A. Palombi, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso.

**RICORRENTE**

**E**

**ENEL SERVIZI SRL**, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliata in Roma, via L. G. Faravelli n.22, presso lo studio degli avv. A. Maresca e M. Grassi che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso notificato

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e retribuzioni  
**CONCLUSIONI:** come in atti.

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 29.10.2009 Di Marzio Valerio adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa promossa avverso la convenuta in epigrafe, avente ad oggetto l'accertamento e la declaratoria dell'esistenza tra le parti di un unico rapporto di lavoro subordinato dal 20.11.2006 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell'ENEL Servizi al pagamento in suo favore delle retribuzioni maturate dalla risoluzione del rapporto - 19.11.2008 - sino all'effettivo ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo; con vittoria delle spese di lite.

Deduciva il ricorrente a sostegno della pretesa:  
di avere lavorato presso la ENEL Servizi srl dal 20.11.2006 al 19.11.2008 in forza di contratto di somministrazione a tempo indeterminato stipulato con la EWork spa, con la seguente causale "Per servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti interni, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati";  
di essere stato assunto a tempo indeterminato, con durata garantita della missione presso ENEL di 24 mesi;  
di essersi sempre e solo occupato di fornire assistenza tecnica ai dipendenti ENEL, risolvendo problemi informativi previa apertura di un "trouble ticket";  
di avere condiviso un open space insieme ad altre otto persone, di cui tre lavoratori somministrati, quattro dipendenti della convenuta ed un dipendente su un appalto;  
di essere stato tenuto ad osservare l'orario predeterminato da ENEL Servizi e di essere stato diretto ed organizzato da dipendenti ENEL, in specie, Proietti Stefano e Simonetti Tonino;  
di avere ricevuto comunicazione dalla EWork spa della cessazione della missione, ma non anche della causa di risoluzione del rapporto con la ENEL Servizi;  
che nessun esito aveva sortito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro.  
Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza la società convenuta si costituiva ENEL Servizi srl, eccependo la nullità del ricorso per mancata indicazione della sorte del rapporto a tempo indeterminato in essere con la società di somministrazione EWork spa, nonché contestando la fondatezza della pretesa nel merito e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.  
Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alla documentazione versata in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, previo deposito di note conclusive autorizzate, il giudice decideva come da dispositivo.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda è infondata e, in quanto tale non meritevole di accoglimento.  
La somministrazione a tempo indeterminato, all'epoca dei fatti previsto dall'art.20 comma 3° D.Lgs 276/03 è istituito distinto dalla somministrazione a tempo indeterminato, oggetto di un'autonoma e peculiare disciplina.  
Era un rapporto di lavoro in cui il lavoratore, assunto e retribuito dal somministratore, operava sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, restando nell'eventuale periodo

di inattività lavorativa, a disposizione del somministratore, percependo per tale periodo un'indennità di disponibilità come pattuito dal ccnl di riferimento.

La somministrazione a tempo indeterminato era ammessa solo nelle ipotesi espressamente previste dall'art.20 3° comma D.Lgs 276/03 tra cui rientrano "servizi di consulenza ed assistenza nel settore informatico".

La legge tipizzava cioè ipotesi in cui il ricorso a tale tipo di somministrazione doveva ritenersi legittimo a prescindere da qualsiasi ulteriore causale, anche perché il carattere a tempo indeterminato del rapporto con l'impresa somministratrice non rendeva necessaria l'individuazione di esigenze intrinsecamente "temporanee".

Non è in contestazione che il ricorrente sia stato effettivamente adibito ad attività di consulenza ed assistenza informatica, né la disciplina normativa pone alcun divieto di commistione tra dipendenti diretti dell'utilizzatore e lavoratori dell'impresa somministratrice, essendo la somministrazione a tempo indeterminato vietata solo in caso di sostituzione di lavoratori in sciopero o presso unità produttive in cui si sia proceduto nei sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi o in cui sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, o da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Il fatto che la EWork avesse garantito una durata minima della missione presso ENEL non muta la natura a tempo indeterminato del contratto, costituendo semplicemente un'ulteriore garanzia rispetto al rischio di rimanere troppo presto a disposizione dell'impresa somministratrice percependo solo la relativa indennità, quindi a reddito ridotto.

Eventuali problemi di risoluzione del rapporto da parte della EWork spa in difetto di giusta causa non possono essere fatti valere nei confronti dell'impresa utilizzatrice, una volta ritenuta la legittimità della somministrazione a tempo indeterminato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

### **IL TRIBUNALE DI ROMA**

Nella persona della dr.ssa A.Baroncini, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe trascritta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1500,00 oltre accessori.

Così deciso in Roma il 19.11.2010

IL CANCELLIERE C1  
Lopoli Bettina

IL GIUDICE  
Dott. Anna Baroncini

**Depositato in Cancelleria**

Roma, il 19-11-10



IL CANCELLIERE C1  
Bettina Lopoli